



## **Campionato a Squadre di Serie D2/2025-2026**

Decisione n. 1 – Stagione 2025/2026

### **IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

#### **PREMESSO CHE**

Con comunicazione dd. 25.09.2025, il Presidente del Comitato trentino trasmetteva al G.S. l'e-mail dd. 21.09.2025, per mezzo della quale l'USD Villazzano Tennistavolo comunicava la rinuncia al campionato in intestazione della squadra USD Villazzano C, già iscritta ed inserita nel girone C, il cui inizio è stato fissato per la data del 04.10.2025.

#### **CONSIDERATO CHE**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2025/2026, se una Società che ha iscritto una squadra ad un campionato che si svolge in unica fase o in più fasi, vi rinuncia prima dell'inizio del campionato, è sanzionata con un'ammenda pari alla tassa di iscrizione, per ogni squadra rinunciataria, a condizione che la rinuncia pervenga con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato; se la rinuncia perviene successivamente è sanzionata con un'ammenda pari al doppio della tassa di iscrizione. In ogni caso le quote di iscrizione non sono restituite. La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.

Quanto al caso di specie, la rinuncia al campionato è stata comunicata da parte della Società il 21.09.2025, quindi successivamente al termine di venti giorni di cui al cit. art. 13.

Sotto diversa angolatura, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2025/2026, tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese saranno comminate dal GST nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale, invariate le penalità di punteggio in classifica eventualmente previste.

#### **P. Q. M.**

Il G.S., letto l'art. 13, comma 2, del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2025/2026, nonché l'art. 7 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2025/2026, dispone:

- nei confronti della Società USD Villazzano Tennistavolo il pagamento dell'ammenda pari alla tassa di iscrizione del campionato in intestazione;
- nei confronti della squadra USD Villazzano C la retrocessione nell'ultimo livello dei campionati provinciali.

Trento, 29.09.2025

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Avv. Marco Garofalo

**ITTF • ETTU**